



COMUNE *di* COSSIGNANO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 19 Del 27-12-20

Oggetto: PRESA D'ATTO - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 17:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria;
Risultano all'appello nominale:

Luciani Roberto	P	Guidotti Rosella	P
Carlini Angelo	P	Grossetti Moreno	P
Pasqualini Arianna	P	De Angelis Roberto	P
Mascitti Antonio	P	Silvestri Daniela	P
Vannicola Piero	P	Buffone Federico	P
Silvestri Serena	A		

Assegnati n. 11 Presenti n. 10
In carica n. 11 Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sign. Luciani Roberto nella sua qualità di SINDACO

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott. Enrico Equizi;

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta é Pubblica

COMUNE DI COSSIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno

Proposta nr. 21 del 19 dicembre 2020 di Deliberazione del Consiglio comunale

Organo e/o ufficio proponente: Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Amministrativa

Oggetto: Presa d'atto - Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio gestione rifiuti urbani e assimilati anno 2020

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Amministrativa

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 107 del decreto legge n° 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in legge n° 27 del 24 aprile 2020, al comma 5 prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità ARERA):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “*Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati*”;
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “*Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente*”;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “*Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi*” (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*” e il relativo Allegato A recante il “*Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR*”;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante “*Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*” (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti*”;
- l’“*Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani*”, dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “*criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e ss.mm.ii, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Considerato che nel territorio in cui opera il Comune di Cossignano è presente ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138,

convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, che ai sensi della Legge Regionale N. 24/2019 è denominato Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A) dell'ambito territoriale ottimale (A.T.O.) num. 5 della Provincia di Ascoli Piceno, Ente che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 per le funzioni al momento effettivamente esercitate;

Atteso che il Comune di Cossignano si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n° 27/2020, confermando espressamente per il 2020, mediante delibera di Consiglio Comunale – Commissario Prefettizio n° 1 del 30/06/2020, le tariffe Tari applicate per l'anno 2019;

Rilevato che l'ente di governo dell'ambito (ATA -ATO 5 Ascoli Piceno), ha trasmesso a questo Comune la validazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune per l'anno 2020 (PEF 2020), resa disponibile insieme agli elaborati, per ciascun Comune, presso l'area riservata al sito: www.atarifiuti.ap.it;

Esaminato il PEF 2020 validato dall'Ente di Governo dell'Ambito ATA -ATO 5 Ascoli Piceno), allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che, ai sensi della delibera Arera n°443/2019, così come integrata dalla delibera Arera n° 238/2020 e ss.mm.ii., sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG)), il quale espone un costo complessivo di € **125.889,00**, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Richiamata altresì l'ultima parte del comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale *“l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Rilevato altresì che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, come risultanti dal piano finanziario approvato per il medesimo anno, ammonta ad € **2.901,00**, determinato come segue:

Totale dei costi del piano finanziario 2020:	€ 125.889,00
Totale dei costi del piano finanziario 2019: -	€ 122.988,00 =
Differenziale Anno 2020-2019	€ 2.901,00

Ritenuto di provvedere al conguaglio del predetto differenziale nel piano finanziario anno 2021;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Ritenuto per quanto sopra, secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 5, del decreto legge 18/2020, di approvare conseguentemente il Piano finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito ATA – ATO 5 di Ascoli Piceno, ed i relativi allegati, riportati nell'allegato “A” alla presente deliberazione i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e Amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

P R O P O N E

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto della favorevole validazione del Piano Economico Finanziario 2020 (PEF 2020) relativo ai costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 da parte dell'ATA ATO 5 di Ascoli Piceno nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC);
3. di approvare conseguentemente il predetto PEF 2020, come da prospetti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR delibera ARERA num. 443/2019 e ss.mm.ii.;
4. di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità dei gestori predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8 - comma 3 - del DPR 158/99 devono essere trasmesse mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
5. di provvedere al congruaggio del differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per l'anno 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 secondo le modalità indicate in narrativa, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, differenziale da congruaggiare interamente nell'anno 2021;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo): PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria e Amministrativa
Dr. Enrico Equizi

- di regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria: favorevole

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria e Amministrativa
Dr. Enrico Equizi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del consigliere Vannicola che su incarico del Sindaco illustra ai presenti il contenuto della proposta in approvazione;

Sentito il Sindaco che comunica ai presenti la volontà di modificare quanto in proposta relativamente al recupero del differenziale 2020-2019 di € 2.901,00, spalmandolo, come consentito dalla legge in tre annualità anziché sul solo esercizio 2021, come originariamente proposto;

Udito l'intervento del consigliere De Angelis che dà lettura del documento, contenente una serie di quesiti rivolti all'A.C. in merito alla formazione del PEF ed altro circa l'argomento rifiuti. Al termine della lettura il documento viene consegnato al Segretario Comunale per l'allegazione al verbale;

Udito il Sindaco che replica al De Angelis che le risposte ai quesiti posti saranno date nella prossima seduta consiliare, stante anche la complessità degli argomenti, di cui questa A.C., eletta di recente, deve prendere la necessaria conoscenza;

Vista la proposta di deliberazione a firma del responsabile del servizio, munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

Preso atto della proposta di modifica come sora espressa dal Sindaco, sulla quale il Responsabile dell'Area, presente in aula nella persona del Segretario Comunale, esprime verbalmente il proprio parere favorevole;

Ritenuta la proposta, come sopra modificata, meritevole di approvazione;

Ravvisata la propria competenza in merito;

Procedutosi a votazione per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Voti favorevoli n. 07

Astenuti 03 (De Angelis Roberto, Silvestri Daniela, Buffone Federico)

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione riportata in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e pertanto di:

1. di prendere atto della favorevole validazione del Piano Economico Finanziario 2020 (PEF 2020) relativo ai costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 da parte dell'ATA ATO 5 di Ascoli Piceno nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC);
2. di approvare conseguentemente il predetto PEF 2020, come da prospetti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR delibera ARERA num. 443/2019 e ss.mm.ii.;

3. di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità dei gestori predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8 - comma 3 - del DPR 158/99 devono essere trasmesse mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
4. di provvedere al conguaglio del differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per l'anno 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 secondo le modalità indicate in narrativa, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, differenziale da conguagliare nei PP.EE.FF delle annualità 2021, 2022 e 2023;

Quindi stante l'urgenza di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione, con successiva votazione riportante il seguente risultato espresso per alzata di mano:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Voti favorevoli n. 07

Astenuti 03 (De Angelis Roberto, Silvestri Daniela, Buffone Federico),

D E L I B E R A

di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Luciani Roberto

Il Segretario
f.to Dott. Enrico Equizi

=====

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 19-01-2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, fino al 03-02-2021.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza comunale, 19-01-2021

IL Segretario
Dott. Enrico Equizi

=====

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione dell'art. 134, D.Lgs. n. 267/2000:

è divenuta esecutiva il giorno:.....

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione: []
- perchè dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4.

Il Segretario Comunale
Dott. Enrico Equizi